



*Ministero della Salute*

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione  
Ex Ufficio I DGSAN

N. ....  
Risposta al Foglio del .....  
N. ....

Ministero della Salute

DGISAN

0002783-P-30/01/2015

I.6.b.f/2011/2



153426408

**Alla Regione Emilia Romagna  
Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti  
c.a. Dott.ssa Anna Padovani  
Viale Aldo Moro, 21  
40127 -Bologna  
Pec:  
urp@postacert.regione.emilia-romagna.it**

**OGGETTO: D.lgs. 194/2008  
Richiesta di parere.**

In riscontro alla richiesta pervenuta per posta elettronica il 26.01.2015 concernente la formulazione di parere circa l'assoggettamento agli obblighi di pagamento di cui al D.lgs. 194/2008 di un deposito di spedizionieri, si rappresenta quanto segue.

Il Decreto Legislativo n. 194 del 19/11/2008 "Disciplina delle modalità di riferimento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento CE n. 882/2004", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale italiana n. 289 del 11/12/2008, stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare.

Destinatari sono gli operatori del settore alimentare (OSA) che svolgono una delle attività indicate nell'Allegato A - sezione 6 del Decreto Legislativo in oggetto come "attività prevalente all'ingrosso".

Con tale definizione si intende l'attività produttiva che commercializza ad altre imprese alimentari, quindi non al dettaglio al consumatore finale, una percentuale della propria produzione superiore al 50%. Il termine "industriale" che compare nel D.Lvo 194/2008 esclude dalla applicazione della norma solo le attività che commercializzano al dettaglio una percentuale della propria produzione superiore al 50%.

In tal caso gli OSA sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno al pagamento di una tariffa calcolata in base alla classe di entità produttiva (fascia A, B, C) conseguita nell'anno precedente.

Qualora una impresa risulti assoggettabile alla normativa secondo i criteri sopra esposti, questa situazione dovrà essere sottoscritta dal titolare utilizzando il modulo di autodichiarazione.

La fascia produttiva annua si calcola sulla base del volume complessivo prodotto "vendita all'ingrosso e al dettaglio" computata per l'anno di riferimento precedente.

Al valore della tariffa così stabilito del D.Lvo 194/2008, si applicano due maggiorazioni:

- 1) addizionale del 20% (comma 1 dell'art.11 del D.Lvo 194/2008);
- 2) addizionale dello 0,5% (comma 4 dell'art.11 del D.Lvo 194/2008).

Sono esclusi, invece, dal campo di applicazione del D.Lgs 194/2008:

- Attività non incluse nell'Allegato A sez. 6 del D.Lvo 194/2008, **tra cui l'attività di trasporto**
- Attività produttive con esclusiva commercializzazione al dettaglio
- La produzione primaria (come definita dalle Linee guida applicative del Reg. Ce 852/2004 di cui all'Accordo Stato Regioni rep. n. 2470 del 09/02/2006)
- Imprenditori agricoli (ai sensi dell'art. 48 c. 3 bis della Legge n. 96 del 04/06/2010) che esercitano attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali e attività connesse in base all'art.2135 del Codice Civile, la cui entità produttiva ricada nelle fasce A e B della sez. VI del Decreto (Decreto Legge Balduzzi n. 158/2012 art. 8, commi 14 e 15).


Con particolare riferimento alla fattispecie sottoposta alla scrivente Direzione Generale, si evidenzia, quindi, che la nota del Ministero della Salute n. 0034065 del 27/11/2009 ha inteso chiarire che l'attività di trasporto anche se svolta per conto terzi non è soggetta al pagamento delle tariffe di cui al citato decreto legislativo in quanto non ricompresa tra le voci della sezione 6 dell'Allegato A.

Con la presente nota si chiarisce ulteriormente che laddove l'operatore che effettua il trasporto per conto terzi non sia il titolare responsabile del deposito di cui usufruisce per brevissima durata per lo stoccaggio delle merci funzionale all'attività di trasporto, questi non è tenuto al versamento di alcuna tariffa.

Al contrario, come esplicitato nella circolare ministeriale prot. 0011000-P-17/04/2009 DGSAN 1.8.d.a "Indicazioni applicative del decreto legislativo 194/2008 concernente le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali, in attuazione del Reg. CE 882/2004", **sono tenuti al pagamento delle tariffe di cui al citato decreto: i depositi degli spedizionieri specificamente destinati al deposito di alimenti** così come i depositi alimentari, depositi alimentari per prodotti in regime di freddo e piattaforme di distribuzione, compresi tutti i depositi alimentari per la commercializzazione all'ingrosso, nei quali sono detenuti prodotti alimentari e prodotti intermedi di lavorazione, ed i depositi centralizzati delle grandi catene di distribuzione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I

(Dott.ssa Angelica MAGGIO)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelica Maggio", written in a cursive style.